Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF **Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
240	**23/07/2021**	**17**	**9**

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi alla localita' Tempone - fraz. Matinella del Comune di Albanella.

Ditta M.G.M. s.r.l. con sede legale in via S. Anna - fraz. Matinella - Comune di Albanella (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta M.G.M. s.r.l. con sede legale in via S. Anna - fraz. Matinella - Comune di Albanella (Sa), P. Iva ***OMISSIS* in persona dell'amministratore unico ***OMISSIS* nato ad ***OMIS il ***OMISSIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 20/07/2020 - prot. 0342783, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in località Tempone - fraz. Matinella del Comune di Albanella, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 1 - particella n. 208 (parte), n. 209 (parte) e n. 54 (parte) per una superficie complessiva di circa 3.328,20 mq;

PRESO ATTO che è stata acquisita integrazione il 29/10/2020 - prot. 0510388 ed il 07/07/2021 - prot. 0360566;

CONSIDERATO che:

a) in data 30/06/2021 si è tenuta la prima conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti:

- il parere favorevole dell'Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Salerno n. U.0008935 del 19/04/2021 acquisito il 20/04/2021, prot. 0212380;
- parere favorevole ARPAC Dipartimento di Salerno del 22/04/2021, prot. 0024777/2021, acquisito al prot. 0217095 del 22/04/2021, per la matrice rifiuti ed aria con prescrizioni e richiesta di chiarimenti/suggerimenti per la matrice acque reflue;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot. 0006161/2021 – U – 18/03/2021, acquisito il 18/03/2021, prot. 0150145;
- parere contrario del Comune di Albanella prot. n. 5544 del 16/06/2021, acquisito il 21/06/2021, prot. 0330947;
- osservazioni e note varie prodotte dal Comitato "Ambiente e Salute" di Albanella, acquisito per tramite l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Campania – prot. 2021-14042/U.D.C.P./GAB/GAB del 30/06/2021 E.

La conferenza di servizi si è conclusa con la richiesta di integrazioni.

b) in data 21.07.2021 si è tenuta la seconda conferenza di servizi nella quale è stato acquisita agli atti della stessa:

- ricevute di trasmissione a mezzo pec della documentazione integrativa prodotta dalla ditta M.G.M. s.r.l.;
- scrittura privata registrata, di proroga del termine contratto preliminare di vendita;
- richiesta del Comune di Albanella di spostamento della data della conferenza di servizi;
- nota di riscontro alla richiesta del Comune di Albanella del dirigente UOD 501709;
- osservazioni e documentazione prodotta dal Comitato c.a.s.a. di Albanella, acquisito il 19/07/2021, prot. 0378228.

La conferenza di servizi, inoltre:

- ha acquisito il parere favorevole dell'ufficio procedente con prescrizioni, dell'ASL Salerno, del Comando Provinciale dei VV. F. di Salerno, dell'ARPAC Dipartimento di Salerno con prescrizioni, nonché l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti seppur invitati, che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
- preso atto del parere negativo del Comune di Albanella, viene chiarito *"che ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione ambientale costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, in caso di espropriazione per pubblica utilità. La variante urbanistica costituisce effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione e resta efficace fino a quando esiste l'impianto"*;
- ha valutato le osservazioni del comitato C.A.S.A. di Albanella riguardo al problema di viabilità dettando per il suo superamento puntuali prescrizioni che la ditta dovrà osservare in corso di esercizio dell'attività;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

1. il codice EER 07.02.99 viene autorizzato esclusivamente per il conferimento di rifiuti in gomma, ovvero sfridi, ritagli, bave e materozze provenienti dalle industrie di produzione delle guarnizioni;
2. per quanto attiene la viabilità, il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà avvenire esclusivamente nel periodo diurno compreso tra le ore 5:00 e le 22:00, con due "fermo conferimento" nell'intervallo tra le ore 8:00 e le 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30, fatto salvo ulteriori prescrizioni del Comune di Albanella;
3. effettuare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, indagine fonometrica al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa;
4. la ditta dovrà presentare il P.E.I. alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 del 01/12/2018;

- ha subordinato il rilascio del provvedimento autorizzativo alla presentazione della Tav. EG. 02 - impianto raccolta e trattamento acque reflue – aggiornata;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- il 22/07/2021 - prot. 0387651 la documentazione richiesta in conferenza di servizi;
- documentazione e dichiarazione di Responsabile Tecnico dell'impianto de quo nella persona di ***OMISSIS* nato ad ***OMIS il ***OMISSIS;
- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

PRESO ATTO del contratto preliminare di compravendita registrato all'ufficio territoriale di Salerno il 26/10/2020 al n. 28453 serie 1T e la proroga del termine del 12/07/2021 al n. 23503 serie 1T;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0389649 del 23/07/2021 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO*:*

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **M.G.M. s.r.l.**, con sede legale in via S. Anna - fraz. Matinella - Comune di Albanella (Sa), amministratore unico e Responsabile Tecnico ***OMISSIS** alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Albanella alla località Tempone - fraz. Matinella, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 1 - particella n. 208 (parte), n. 209 (parte) e n. 54 (parte) per una superficie complessiva di circa 3.328,20 mq.

STABILIRE che prima della realizzazione, la ditta dovrà trasmettere, all'U.O.D. 501709, Contratto di compravendita regolarmente registrato:

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R12 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

EVIDENZIARE che:
a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

PRESCRIVERE:

1. il codice EER 07.02.99 viene autorizzato esclusivamente per il conferimento di rifiuti in gomma, ovvero sfridi, ritagli, bave e materozze provenienti dalle industrie di produzione delle guarnizioni;
2. prevedere idonea copertura dei materiali leggeri, stoccati in cumuli prima del loro imballaggio;
3. per quanto attiene la viabilità, il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà avvenire esclusivamente nel periodo diurno compreso tra le ore 5:00 e le 22:00, con due "fermo conferimento" nell'intervallo tra le ore 8:00 e le 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30, fatto salvo ulteriori prescrizioni del Comune di Albanella;
4. la ditta dovrà presentare il P.E.I. alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 del 01/12/2018;
5. effettuare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, indagine fonometrica al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa.

STABILIRE che**:**

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

STABILIRE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che il sistema idrico di scarico è composto:

- dalle acque meteoriche di copertura e di dilavamento dei piazzali esterni, convogliate ad un impianto di trattamento acque di prima pioggia con recapito finale in corpo idrico superficiale;
- dalle acque reflue provenienti dai servizi igienici, recapitate in vasca Imhoff periodicamente svuotate da ditte autorizzate.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **M.G.M. s.r.l.** allo scarico delle acque meteoriche di copertura e di dilavamento piazzali esterni dell'impianto in corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:

a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
- benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio,Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione in corpo idrico superficiale;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire
costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale, le cui risultanze dovranno essere trasmesse all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue nel pozzetto fiscale posto in uscita dall'impianto di trattamento, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Temperatura, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi ed olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con

l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;

- l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Quadro emissioni diffuse

Punto di emissione	Tipologia	Valori stimati in Conc. mg/Nmq
D1	Polveri diffuse	0,50
D2	Polveri diffuse	0,5

- con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno (nel periodo estivo) le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, in particolare prima della messa in esercizio dell'attività, dovrà essere presentata presso il Comando VV. F. di Salerno la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **M.G.M. s.r.l.** al seguente indirizzo: “mgm.spa@pec.it”.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Albanella (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, all'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale, al Consorzio di Bonifica di Paestum, all'Ente d'Ambito Salerno - A.T.O., alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli